

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL SIGNOR JURI CORRADI DI DAONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE "VALDAONEEXPERIENCE.IT" ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sul B.U. n. 26/I-II del 01/07/2014 è stata pubblicata la Legge Regionale 24.06.2014, n. 2 *“Istituzione del nuovo Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso”* con cui viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni anzi citati.

Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale di Daone n. 49 di data 25.11.2010 è stato approvato il regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica comunale e di gestione dell'albo pretorio.

Preso atto che in ordine alla parte istituzionale in senso stretto (albo telematico e pubblicazioni obbligatorie di legge) risulta responsabile il segretario comunale e considerata l'attuale dotazione di personale che non consente, stante i carichi di lavoro già definiti in base all'attività ordinaria del comune, di far fronte con il personale dipendente anche all'espletamento delle operazioni di aggiornamento del sito Internet comunale per quanto attiene alla parte tematica istituzionale, non discendente da obblighi di legge.

Considerato che il sig. Juri Corradi ha svolto questo incarico per il Comune di Daone e è per il comune di Valdaone negli anni scorsi e che si è provveduto a richiedere allo stesso un'offerta per l'aggiornamento della parte telematica del nuovo sito internet del comune Valdaone denominato *“Valdaoneexperience.it”*.

Visto il preventivo, prot. n. 3212 del 05/05/2016, con il quale il sig. Juri Corradi esprime la propria disponibilità alla gestione del sito internet *“Valdaoneexperience.it”* nonché del profilo Facebook del Comune Valdaone per un importo di € 1.600,00.

Precisato che l'incarico comprende l'inserimento di tutti i contenuti che riguardano l'intero comune di Valdaone, da quelli geografici, culturali, storici, escursionistici, turistici e associativi alla pubblicizzazione con foto e testi degli eventi e delle manifestazioni che nel corso dell'anno si svolgeranno sul territorio comunale.

Ritenuto che la tipologia del lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice civile, sia quella che meglio si adatta a disciplinare tale incarico in quanto soddisfa le esigenze di flessibilità connaturate alla natura dell'attività di aggiornamento del sito e consente al contempo di tutelare sia l'amministrazione comunale che il prestatore di lavoro, predeterminando l'oggetto dell'incarico, la modalità di svolgimento della prestazione, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

Visto l'articolo 21 comma 4 e il Capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e rilevato che sono rispettati i presupposti per il conferimento, le norme sulle modalità di affidamento e sul cumulo e la durata degli incarichi.

Verificato il rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica contenute nell'articolo 8 comma 3 lettera d) della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 e nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali in data 28 ottobre 2011, e ss.mm.

Rilevato che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione n. 4 dd. 07.07.2011, ha espressamente escluso gli incarichi di collaborazione perfezionati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale dagli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010.

Evidenziato che la prestazione di cui in oggetto è esclusa dal campo di applicazione I.V.A. ai sensi e per effetto degli articoli 1-5 del D.P.R. 633/1972 e che nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico il signor Corradi Juri ha dichiarato che il suo reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, a prescindere dal numero di committenti, è inferiore ad € 5.000,00, impegnandosi altresì, ai sensi dell'articolo 44 del D.L. 269/2003 convertito in Legge 326/2003, a comunicare tempestivamente al comune l'eventuale supero dei 5.000,00 € annui di reddito.

Dato atto che con la presente deliberazione vengono impegnate spese per incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale, dai quali potranno scaturire oneri aggiuntivi per versamenti dei contributi alla gestione separata INPS in caso di superamento della franchigia di € 5.000,00, come previsto dall'articolo 44 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito in L. 24.11.2003 n. 326.

Ricordato che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono soggette ad IRAP nella misura del 8,5%.

Considerata la necessità di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, oneri fiscali inclusi, pari ad €.1.736,00.= all'intervento 1070103 capitolo 3600 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 28 del DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Vista la Legge 7 giugno 2000 n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni".

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **Di affidare**, per i motivi meglio espressi in premessa, al signor Juri Corradi dell'incarico di lavoro autonomo occasionale per l'aggiornamento del sito internet istituzionale del Comune di Valdaone per l'anno 2016, verso il corrispettivo di € 1.600,00.=
2. **Di dare atto che** i pagamenti in esecuzione dell'incarico di lavoro autonomo occasionale di cui al precedente punto 1. non sono soggetti alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., giusta determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 dd. 07.07.2011.
3. **Di dare atto che** la prestazione di cui in oggetto è esclusa dal campo di applicazione I.V.A. ai sensi e per effetto degli articoli 1-5 del D.P.R. 633/1972 e non è soggetta a contributo alla gestione separata I.N.P.S. in base alla dichiarazione resa dal signor Corradi Juri in merito alla propria posizione reddituale.
4. **Di dare altresì atto che** la prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui al precedente punto 1. è soggetta ad IRAP nella misura del 8,5%.
5. **Di impegnare** la spesa complessiva, oneri fiscali inclusi, derivante dal presente provvedimento pari ad €.1.736,00.= all'intervento 1070103 capitolo 3600, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
6. **Di dare atto che** con la presente deliberazione vengono impegnate spese per incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale, dai quali potranno scaturire oneri aggiuntivi per versamenti dei contributi alla gestione separata INPS in caso di superamento della franchigia di € 5.000,00, come previsto dall'articolo 44 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito in L. 24.11.2003 n. 326.
7. **di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art.79, comma 2, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L;
8. **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.